



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GROSSETO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | STRATI | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PULIATTI | GIOVANNI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CAMBRI | ROMUALDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 460/2015
depositato il 29/12/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 283/2015 IMU 2012
contro:
COMUNE DI SEMPRONIANO
VIA ROMA 35/39 58055 SEMPRONIANO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 283/2015 IMU 2012
contro:
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA - COMUNE SEMPRONIANO
difeso da:
ROSI CARLA
C/O UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
LOC. COLONIA 58031 ARCIDOSSO

proposto dal ricorrente:
COMITATO AMM TIVO DEI BENI DI USO CIVICO
LEG. RAP. BELLINI BRUNERO
FRAZ CELLENA 58055 SEMPRONIANO GR

difeso da:
FEDERICO PIETRO
C/O STUDIO GIULIO TORLONE
VIA ARNO 19 58100 GROSSETO GR

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 460/2015

UDIENZA DEL

14/06/2016 ore 10:00

SENTENZA
N°

217/04/16

PRONUNCIATA IL:

14/07/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11/08/2016

Il Segretario



Luca Larini



(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 460/2015

UDIENZA DEL

14/06/2016 ore 10:00

MOTIVI DELLA DECISIONE

La AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO (A.S.B.U.C.) di CELLENA con atto depositato il 29 dicembre 2015 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 283 del 20 luglio 2015 per l'anno d'imposta 2012 dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani, Ufficio Tributi, per Imposta Municipale Unica, IMU, per la somma di euro 2772,00 complessiva di interessi e sanzioni di IMU non pagata. L'avviso era relativo agli immobili per terreni agricoli concessi ad utenza dall'Ente ma ritenuti come aree fabbricabili perché ricomprese nel P.R.G. di Semproniano (cod. tributo 3916), ed in particolare venivano indicati come soggetti ad imposta il fabbricato della sede dell'Ente di cui al foglio 6, mappale 287, categoria B 04, classe U. tipo rendita 1, nonché i fondi di cui al foglio 21 mappali 139, 140, 141, 142, (tutti con percentuale di possesso al 100% e partita catastale 0), i fondi di cui al foglio 15 mappale 142 (percentuale di possesso al 100% partita catastale 0 e valore ritenuto di euro 4865,25), al foglio 6 mappali 315, 426, 445, 455, 766 (tutti con percentuale di possesso al 100% e partita catastale 0 e valori ritenuti per la 315 euro 1629,40 per la 426 euro

481,86, per la 445 euro 315,82 per la 455 euro 315,82 e per la 766 euro 89869,41).

La ricorrente avanzava i seguenti motivi:

A) Violazione dell'art 9 Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 8° comma, con riferimento all'immobile classificato "fabbricato" ai fini dell'I.M.U. per l'anno 2012 di cui al foglio 6 mappale 287 categoria B 04 sito nella via Monte Amiata n.19, esente perché sede istituzionale dell'Ente. Secondo la vigente disciplina prevista dall'art.9, 8° comma, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23, erano esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nella specie si applicavano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1°, lettere I) del citato Decreto Legislativo n. 5022 per gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non avevano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. A sua volta l'art 88 Dpr n.917/86 sanciva che gli

organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non erano soggetti all'imposta.

Tali principi trovavano anche conferma nella vigente disciplina per la quale era riconosciuta l'esenzione dall'I.M.U. a tutti i terreni "a immutabile destinazione agro - silvo - pastorale a proprietà collettiva e indivisibile e inusufruttabile".

B) Violazione e/o errata applicazione dell'art 13, commi 3° e 4°, DL 6/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, in relazione agli immobili inquadrati nell'avviso di accertamento nel tipo "area fabbricabile", di cui ai fondi del foglio 21 mappali 139, 140, 141, 142, Foglio 15 mappale 142, Foglio 6 mappali 315, 426, 445, 455, 766. L'avviso d'accertamento inquadrava come aree fabbricabili i terreni ancora a destinazione agro - silvo - pastorale della parte ricorrente, assoggettati alla disciplina della legge nazionale sugli usi civici n.1766/27, rigidamente caratterizzata dalla inalienabilità ed inusufruttabilità dei terreni appartenenti alla

proprietà collettiva ed alla imprescrittibilità dei diritti di uso civico. L'unico procedimento che consentiva in via eccezionale il mutamento della destinazione agro - silvo - pastorale del demanio collettivo civico era ravvisabile nella autorizzazione, attualmente regionale prevista dagli art. 12 legge n.1766/27 e dall'art 41 R.D. 332/28. Il principio di inalienabilità dei demani civici e di mutabilità della loro destinazione era ulteriormente confermato dalla disciplina regionale Toscana fino alla legge più recente del 23 maggio 2014 n.27.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, nonché la sospensione del medesimo.

L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione.

Anzitutto in via preliminare sosteneva l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica effettuata via PEC, non ammessa per il processo tributario.

1. In ordine al primo punto del ricorso negava che l'immobile classificato "fabbricato" fosse esente ai fini dell'IMU perché sede istituzionale dell'Ente, come invece sostenuto da controparte.

L'art. 9 D. Lgs 14 marzo 2011 n.23 comma 8 infatti prevedeva l'esenzione "per gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Su tale punto precisava che la legge Regionale n. 27 del 2014 aveva inquadrato gli enti gestori di usi civici come ENTI DI DIRITTO PRIVATO (nello specifico l'art. 15 della legge regionale disponeva "L' Ente gestore amministra gli usi civici degli utenti residenti nel territorio frazionale o nell'intero territorio comunale ed ha personalità giuridica di diritto privato").

Inoltre aggiungeva che, sempre l'articolo 9, comma 8, del D. Lgs. 23/11 richiama esplicitamente le esenzioni previste in materia di ICI estendendo l'applicazione anche in materia di IMU solo se sussistevano le relative condizioni: ... i) gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,

didattiche (risoluzione ministeriale n. 66/E del 23 maggio 2000), ricettive, culturali, ricreative, sportive ed attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana, così come stabilito dalla lettera a) dell'articolo 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Pertanto per poter beneficiare dell'esenzione sopra prevista il soggetto passivo doveva possedere due requisiti: uno soggettivo (l'utilizzatore dell'immobile doveva essere un ente non commerciale) ed uno oggettivo (l'immobile doveva essere destinato allo svolgimento di una delle attività tassativamente elencate nell'art. 7, comma 1, lett. I), tra le quali non veniva riportata l'attività svolta dalle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico come l'odierna ricorrente.

La Cassazione aveva sempre attribuito un ambito applicativo decisamente limitato all'esenzione in oggetto; in particolare, con le sentenze numero 4573, 4642, 4644, 4645 (il caso era il medesimo, relativo a quattro diversi periodi di imposta) i giudici di legittimità avevano affrontato la fattispecie di un istituto religioso che non aveva versato l'Ici in relazione ad immobili utilizzati

come pensioni e casa di cura, negando l'esenzione dall'imposta in relazione a tali edifici.

La motivazione data dai giudici in proposito era che i requisiti necessari per poter beneficiare dell'esenzione erano tre: uno soggettivo (l'utilizzatore dell'immobile doveva essere un ente non commerciale), uno oggettivo (l'immobile doveva essere destinato allo svolgimento di una delle attività tassativamente elencate nell'art. 7, comma 1, lett. I), un terzo requisito che riguardava le modalità di svolgimento delle suddette attività che dovevano essere svolte in forma di attività non commerciale.

Inoltre sul punto si era recentemente pronunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con la circolare n.2/DF del 26 gennaio 2009 aveva fornito una serie di indicazioni per la corretta applicazione dell'esenzione I.C.I. per i fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali che venivano sanati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose o di culto. Nella circolare non veniva menzionata l'attività svolta dall'Amministrazione dei Beni ad Uso Civico.

Le attività contenute nell'art. 7, comma 1, lett. I sono tassative e non poteva essere applicato per analogia il D.P.R. 917/86, il quale dettava disposizione in materia di imposta sul reddito delle società - nello specifico l'art. 88 prevedeva la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti ("le sopravvenienze attive") non facendo nessun riferimento ai beni di uso civico - così come indicato dal ricorrente nel presente ricorso, così come non può essere estesa per analogia anche ai fabbricati regolarmente censiti al catasto urbano l'esenzione prevista per i terreni "a immutabile destinazione agro - silvo - pastorale a proprietà collettiva e indivisibile e inusufruttabile", poiché nell'ordinamento giuridico italiano sussisteva il divieto di interpretazioni analogiche o meramente estensive delle disposizioni in materia di esenzioni tributarie.

In conclusione per l'immobile censito al foglio 6 particella 287 categoria 134 l'A.S.B.U.C. di Cellena era soggetta all'IMU così come richiesto con l'avviso di accertamento ora oggetto di impugnazione.


2. In ordine al secondo punto del ricorso

La parte ricorrente denunciava la violazione e/o errata applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, DL n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214. In relazione agli immobili indicati nell'avviso di accertamento nel tipo "area fabbricabile" era obbligatorio per il responsabile dell'Ente procedere di conseguenza ed a lui non competeva il controllo delle norme che disciplinavano il procedimento di formazione del Piano Strutturale del Comune.

Qualora tale controllo dovesse essere operato sotto il profilo della disapplicazione dalla Commissione, questa dovrebbe tenere conto che la procedura aveva previsto la regolare convocazione della Conferenza di Servizi, presso la Regione Toscana, presenti il Comune e la Provincia, dove nonostante l'invito non si presentava l' A.S.B.U.C., odierna ricorrente.

Nell'udienza camerale del 14 aprile 2016, relativamente al solo aspetto cautelare, la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione con l'ordinanza n. 130/04/16.

Nell'udienza odierna si procedeva alla trattazione nel merito. Le parti illustravano ulteriormente le proprie tesi e insistevano nelle rispettive conclusioni; la Commissione si riserva la decisione. All'esito dell'odierna camera di



consiglio a scioglimento della riserva la Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e come tale meritevole di accoglimento.

Va premesso che l'eccezione in rito non deve trovare accoglimento.

La notifica per PEC è sicuramente ammessa nel processo civile (ed anche nel processo penale), onde deve ritenersi consentita per il generale richiamo di chiusura della procedura tributaria alle norme del rito civile.

Ma anche a ritenerla non valida, la costituzione in giudizio con la piena esplicazione delle difese della controparte avrebbe sicuramente sanato tale irregolarità, non essendovi stata nessuna lesione del diritto di difesa.

Nel merito si osserva che si presentano fondati gli argomenti della parte ricorrente.

Quanto al primo punto, posto che non è contestato che il fabbricato sede dell' A.S.B.U.C. trovi impiego solo come sede dell'Ente stesso, la discussione deve incentrarsi sulla natura dell'Ente stesso. Se è pur vero che la Regione ha ritenuto ente di diritto privato l'A.S.B.U.C., tale pronuncia si presenta sicuramente costitutiva e non dichiarativa e risale al 2014, dopo cioè il tempo di maturazione dell'imposta. La precedente

giurisprudenza era invece costante nel riconoscere un carattere pubblicistico per gli interessi collettivi che l'associazione tutelava e curava. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esenzione dall'imposta.

Né paiono pertinenti al caso in esame le massime citate dall'Ente in ordine alla giurisprudenza di legittimità, riferendosi a Enti ed attività di tipo diverso, istituti religiosi, ma soprattutto incentrate sul punto del possesso di un terzo requisito, le modalità di esercizio dell'attività stessa sotto il profilo di un profitto economico o meno dell'Ente (è noto infatti, ed ha costituito oggetto di polemiche, che certi istituti religiosi svolgessero attività ulteriori rispetto alla mera cura dei fedeli ed alla diffusione del Verbo, ma si dedicassero ad attività di spessore economico in concorrenza con li altri operatori del mercato).

In casi analoghi la Cassazione aveva escluso il diritto all'esenzione laddove comunque i terreni venissero messi a frutto e comportassero un lucro per l'Ente (cfr. CASS. sent. n. 15552 del luglio 2009), cosa che nel caso di specie non è stato ravvisato da alcuno.

Quanto al secondo punto in discussione, il carattere dei terreni come beni economicamente di interesse - e come tali soggetti all'imposta - è stato sostenuto dalla parte resistente in virtù della previsione nel P.R.G. di detti terreni come aree fabbricabili i terreni, ignorando la destinazione agro - silvo - pastorale originaria.

È ovvio che una previsione di quei terreni come aree edificabili, pur facendo in teoria un "favore" al loro proprietario per l'inevitabile aumento di valore degli stessi, di fatto non comportava alcun vantaggio per un Ente come l' A.S.B.U.C., vincolato alle finalità della collettività e bloccato dalla inalienabilità ed inusucapibilità dei terreni appartenenti alla proprietà collettiva ed alla imprescrittibilità dei diritti di uso civico secondo la legge nazionale sugli usi civici n.1766/27. L'unico procedimento che avrebbe consentito il mutamento di destinazione sarebbe dovuto passare dalla autorizzazione, prevista dagli art. 12 legge n.1766/27 e dall'art 41 R.D. 332/28, un tempo ministeriale ed attualmente regionale.

Ed è importante sottolineare che vi sarebbe dovuto essere il consenso di tutti i beneficiari degli usi civici, i cui interessi erano solo garantiti ed amministrati dall' A.S.B.U.C.

L'assenza di quest'ultima dalla conferenza di servizi, seppure inopportuna, non vale a costituire un tacito assenso al P.R.G., che deve essere disapplicata in questa sede, certamente solo su tale punto ed ai soli fini della presente pronuncia.

Deve pertanto concludersi che detti terreni hanno mantenuto l'originaria destinazione agro - silvo - pastorale e sono da ritenere esenti dall'imposta.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento.

Tenuto conto della natura dell'accertamento, dell'ambivalenza della nuova normativa regionale e dell'assenza dell' A.S.B.U.C. dalla conferenza di servizi, che comunque hanno giustificato un prosieguo in fase contenziosa, si ritiene che vi siano fondati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.


Sciolta la riserva assunta, ACCOGLIE il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Grosseto il 14 luglio 2016

Il Giudice Est.

Giovanni Puliatti



Il Presidente

Giovanni Strati

